



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

ORDINANZA N. 6 DEL 30 GIUGNO 2025

Il Commissario Straordinario per gli alloggi universitari, Ing. Manuela Manenti, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e in particolare l’articolo 5 “*Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari*” che ha istituito il Commissario straordinario per gli alloggi universitari, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO quanto disposto dal suindicato articolo 5 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che al comma 1 stabilisce che “*Il Commissario straordinario, [...] opera presso il Ministero dell’università e della ricerca e provvede all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall’articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021, in raccordo con l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41*”;

VISTO l’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale stabilisce che il Commissario straordinario “*[...] ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata [...] in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea*”;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*”, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante *“Norme sul diritto agli studi universitari”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)”*;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 12 settembre 2023 (12259/23), di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale, relativamente alla Riforma 1.7, è stata disposta la trasformazione dell'obiettivo M4C1-28 in un traguardo, relativo all'aggiudicazione di un primo insieme di contratti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti, nonché la modifica dell'obiettivo M4C1-30 il quale, nella nuova formulazione, prevede la *“Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”*;

VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023), con la quale, relativamente alla riforma 1.7, è stata disposta tra le altre la modifica della descrizione della misura e dell'obiettivo M4C1-30 al 30 giugno 2026, il quale, nella nuova formulazione, ora prevede *“Creazione di almeno 60.000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare, il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026, che prevede la creazione di 60.000 posti letto per studenti universitari;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata in G.U. del 17 novembre 2022, n. 269;

VISTO in particolare, l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”*, tramite il quale è stato introdotto l'articolo 1 bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato *“Nuovo housing universitario”*;

VISTO l'articolo 1-bis della Legge 4 novembre 2000, n. 338, recante la disciplina del *“Nuovo housing universitario”*;

VISTO in particolare il comma 1 del suindicato articolo 1-bis della legge 4 novembre 2000, n. 338, ai sensi del quale *“Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma”*;

VISTO in particolare il comma 11 del predetto articolo 1 bis della legge 4 novembre 2000, n. 338, ai sensi del quale *“Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, ((...)) come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, attraverso il quale è stato adottato il bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori che intendono realizzare nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”* prevista dalla Missione 4, Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024, recante Modifica del DM 481 del 26 febbraio 2024;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato DM 481/2024 nella parte in cui prevede che *“Sui soggetti gestori degli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto, in qualità di soggetti attuatori degli interventi gravano i seguenti obblighi, assunti con l'inserimento dell'intervento nel decreto di ammissione al finanziamento e con la successiva sottoscrizione dell'atto d'obbligo di accettazione del finanziamento: (...) d. il tempestivo completamento degli interventi, nei termini e nei modi stabili dal decreto di concessione; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, con una proporzionale riduzione del contributo”;*

VISTO in particolare l'art. 17 del medesimo DM 481/2024 nella parte in cui prevede che il contributo e, ove applicabile, le agevolazioni fiscali di cui al successivo articolo 18, possono essere revocati, in tutto o in parte, in presenza di una delle condizioni elencate al comma 1 del medesimo articolo 17;

VISTO in particolare l'Allegato C recante *“Standard minimi dimensionali e qualitativi delle residenze universitarie”* con particolare riferimento al paragrafo 1.2 ai sensi del quale *“Gli edifici oggetto di acquisto, locazione o altra forma di godimento destinati a residenza per studenti, devono essere, per quanto possibile, integrati nel contesto cittadino al fine di costituire un continuum nel tessuto sociale e dei servizi. Il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attività di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino”;

VISTO il Decreto interministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022 adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economica e delle Finanze in Attuazione dell'art. 25, comma 11, del D.L. 144 del 23.09.2022, convertito in legge 17.11.2022, n. 175;

RICHIAMATA l'ordinanza Commissariale n. 3 del 23 gennaio 2025 che modifica le disposizioni di cui gli artt. 7 e 8 del DM 481/2024, con la quale, tra l'altro, si è eliminato il vincolo del 70% di camere singole sul totale di posti letto previsti in ogni intervento;

RICHIAMATA l'ordinanza Commissariale n. 5 del 7 aprile 2025 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 con particolare riferimento all'art. 7 e all'Allegato D al citato Decreto;

VISTE le proposte di intervento ad oggi pervenute in riscontro al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;

TENUTO CONTO della necessità di adottare ogni utile iniziativa al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 comma 1 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56”, garantendo il corretto utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, pari a 1.198 milioni di euro ai sensi del DM MEF 6 agosto 2021 e ss.mm.ii;

CONSIDERATA l'esigenza di adeguare la procedura descritta dall'art. 10 del DM 481/2024, per come già precedentemente modificata dall'Ordinanza Commissariale n. 3 del 23 gennaio 2025, all'iter consolidatosi nella prassi, al fine di semplificare e accelerare gli adempimenti dei diversi uffici coinvolti;

DISPONE

Articolo 1 – Modifiche al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024

Per le motivazioni richiamate in premessa, al Decreto Ministeriale 26 febbraio 2024, n. 481 e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

- a) All'articolo 8 comma 3 del DM 481/2024 dopo le parole “*Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia ancora addivenuto alla stipula della convenzione in data antecedente di*” sostituire le parole “*2 (due)*” con “*4 (quattro)*”;
- b) L'art. 10, comma 4, è sostituito come segue: «*Al fine di velocizzare l'iter di valutazione delle proposte di intervento pervenute e che perverranno in riscontro all'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, la Struttura di supporto prevista all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2024, coadiuva la Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024. La piattaforma telematica CDP consente di ricavare la TM (Tariffa Media) dalla quale derivano le seguenti tariffe da applicare:*

Per il 70% riservato agli studenti meritevoli, per un periodo di 12 anni:

- *Tariffa Media Ridotta per posto letto in singola (TMR) = $TM * 0,85$ (riduzione del 15% di TM);*
- *Tariffa Media Ridotta per posto letto in doppia = $TMR * 0,7311$ (riduzione del 26,89% che tiene conto del minor spazio a disposizione per posto letto);*

Per gli studenti DSU dal 1° al 3° anno:

- *Tariffe DSU competenti per territorio (sia per singole che per doppie);*

Per gli studenti DSU dal 4° al 12° anno:

- *Tariffa Media Ridotta per posto letto in singola (TMR) = $TM * 0,75$ (riduzione del 25% di TM);*
- *Tariffa Media Ridotta per posto letto in doppia = $TMR * 0,7311$ (riduzione del 26,89% che tiene conto del minor spazio a disposizione per posto letto);*

Se il soggetto gestore intende proporre una TM di maggiore importo rispetto a quella derivata dal simulatore Cdp, deve adeguatamente giustificare tale maggiorazione attraverso appropriate motivazioni e dettagliato piano gestionale. A tal fine si richiede la trasmissione di idonea documentazione sottoforma di relazione descrittiva e di prospetto economico finanziario dell'intervento elaborato sui 12 anni di durata del vincolo di destinazione, idonea a dimostrare l'eventuale insostenibilità in caso di mancata valutazione positiva della proposta di incremento della tariffa. In ogni caso la TM massima ammissibile è pari a 1.000 euro.

La Struttura di supporto svolge in particolare le seguenti fasi del procedimento istruttorio:

- 1. acquisisce, attraverso l'apposito servizio telematico messo a disposizione dal MUR e predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le candidature pervenute e l'intera documentazione a corredo presentata dai soggetti attuatori;*
- 2. verifica la presenza, la correttezza e l'eshaustività della documentazione a corredo della domanda di partecipazione, così come prevista dall'articolo 9 comma 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;*
- 3. effettua le verifiche formali di ammissibilità e ricevibilità delle candidature pervenute, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, fatte salve le verifiche del rispetto delle*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), di competenza della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 10 comma 8 dell'Avviso stesso;

4. *accerta la corretta applicazione da parte del soggetto proponente, in fase di elaborazione della candidatura, dello schema tariffario e dei vincoli di riserva DSU previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2, dell'Avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.*

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, la Struttura di supporto attiva, ove necessario, la procedura del soccorso istruttorio direttamente nei confronti del soggetto attuatore. Per ogni domanda possono essere attivate solamente n. 2 procedure di soccorso istruttorio. Se le argomentazioni/correzioni prodotte dal soggetto attuatore in risposta ai due soccorsi istruttori non risultassero esaustive per il perfezionamento della domanda, la stessa verrà ritenuta dal Commissario non ammissibile e pertanto non ripresentabile.

La fase istruttoria di ciascun intervento si conclude con la sottoscrizione da parte del Commissario straordinario del Rapporto conclusivo dell'istruttoria, che riporta gli esiti delle attività svolte dagli istruttori. Il Rapporto conclusivo contiene anche eventuali prescrizioni cui subordinare l'erogazione del contributo MUR in esito al completamento dell'intervento proposto.»;

- c) *l'art. 10, co. 5, è modificato come segue: «La Commissione di valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 547 del 28 marzo 2024, acquisito dal Commissario straordinario il Rapporto conclusivo dell'istruttoria, esegue valutazione prevista dall'articolo 10, commi 8 e seguenti, del Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Qualora, nel corso della valutazione di competenza della Commissione, emerga la necessità da parte di quest'ultima di attivare una ulteriore procedura di soccorso istruttorio, la Commissione stessa ne dà tempestiva notizia con le relative motivazioni al soggetto proponente e contestualmente al Commissario Straordinario, il quale procede con l'attivazione delle più opportune interlocuzioni, al fine di supportare l'istante nell'elaborazione del riscontro richiesto.».*
- d) *all'Articolo 10 del DM 481/2024, è aggiunto il comma 13 formulato come segue: “Al fine di accelerare le procedure autorizzative, la domanda per l'ottenimento del titolo abilitativo ovvero la SCIA possono essere presentate in forza della sola comunicazione di ammissibilità e richiesta CUP da parte del MUR, nelle more dell'adozione del Decreto di ammissibilità, fatto salvo l'esercizio delle prerogative delle Autorità ordinariamente competenti nel caso di mancato rilascio del citato Decreto”;*
- e) *All'Articolo 13 comma 3 del DM 481/2024 dopo le parole “una relazione sullo stato di realizzazione dell'intervento atta a dimostrare il rispetto delle tempistiche definite dal cronoprogramma delle attività approvate.” è aggiunto il seguente periodo “La comunicazione di messa a disposizione dei posti letto deve essere trasmessa al MUR per il tramite del Commissario entro lo stesso termine del 30.06.2026 attraverso l'invio della relazione finale, il cui format è pubblicato sul sito <https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario>, corredata dai relativi allegati,*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

propedeutica all'attivazione del sopralluogo da parte dell'Agenzia del Demanio per la verifica della Fase 3”;

- f) *All'Articolo 13 comma 6 del DM 481/2024 dopo le parole “salvo motivate giustificazioni e aggiornamento dello stesso all'interno delle relazioni bimestrali e fatta salva la scadenza ultima del” sostituire le parole “30 aprile 2026” con “30 giugno 2026” e l'aggiunta delle seguenti parole “per la messa a disposizione dei posti letto”;*
- g) *l'aggiunta all'Articolo 15 del DM 481/2024 del comma 1bis formulato come segue “Nel caso di istanza presentata da un Ente Pubblico, il nominativo del soggetto gestore potrà essere comunicato al MUR, anche dopo la comunicazione di ammissibilità e richiesta CUP da parte del MUR, al fine della definitiva individuazione nel decreto di ammissione”.*
- h) *All'Articolo 15 comma 3 del DM 481/2024 dopo le parole “Nell'attesa che CDP predisponga il portale, il soggetto proponente potrà presentare la domanda di variazione direttamente al Ministero per il tramite del Commissario” l'aggiunta dei seguenti periodi “Per le variazioni che riguardano la proposta di realizzare un maggiore o minore numero di posti rispetto a quelli già decretati, anche in relazione alla eliminazione del vincolo del 70% di camere singole, nonché per le variazioni che riguardano modifiche delle superfici e/o dei servizi offerti (AF2, AF3 e AF4), al fine di rideterminare il nuovo importo del contributo o l'importo di eventuali nuove tariffe da applicare agli studenti, il soggetto proponente dovrà trasmetterne apposita richiesta, entro il 31 marzo 2026, allegando i soli documenti che evidenzino le variazioni rispetto a quanto già decretato (Allegato A, relativi capoversi dell'Allegato D, planimetrie etc...). Tali variazioni saranno ammissibili anche nel caso in cui i posti letto risultanti siano inferiori al minimo stabilito nel bando (n. 20) e comunque non inferiore a 18 posti letto. Non costituiscono variazioni, ai sensi del precedente capoverso, le modifiche che non incidono sul numero dei posti letti, su numero e tipologia dei servizi e sulle superfici AF2, AF3 e AF4. Per tali modifiche dovrà in ogni caso essere trasmessa una planimetria aggiornata dello stato di fatto.”;*
- i) *All'Articolo 16 comma 1 lett. d) del DM 481/2024 dopo le parole “il tempestivo completamento degli interventi, nei termini e nei modi stabiliti dal decreto di concessione” l'eliminazione delle parole “per eventi e cause di forza maggiore”;*
- j) *All'Articolo 16 comma 1 lett. d) del DM 481/2024 dopo le parole “è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, con una proporzionale riduzione del contributo” l'aggiunta delle parole “attuando le procedure di variazione di cui l'articolo 15 comma 3 e dandone comunque comunicazione nella relazione finale di cui all'Art. 13 comma 3;”;*
- k) *All'Articolo 16 comma 1 lett. f) del DM 481/2024 dopo le parole “per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento.” l'aggiunta delle parole “A tal fine, stante la scadenza del 30 aprile 2026 per il collaudo e del 30 giugno 2026 per la comunicazione di messa a disposizione dei posti letto, i soggetti attuatori dovranno allegare in occasione della*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

trasmissione della prima relazione bimestrale, o comunque nella prima relazione bimestrale utile rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione, un cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni previste nell'intervento e le relative tempistiche di realizzazione (tipo diagramma di Gantt o Pert) per permettere il monitoraggio dell'andamento dei lavori da parte della Struttura commissariale. Si precisa che non saranno ammessi, pena la caducazione del provvedimento di concessione e conseguente mancata assegnazione del finanziamento previsto nel provvedimento medesimo, cronoprogrammi che prevedano svolgimenti in parallelo e sovrapposizioni temporali di lavorazioni la cui contemporaneità non è oggettivamente compatibile né anomale contrazioni delle tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere e/o in contrasto con la normativa di sicurezza nei cantieri. La mancata trasmissione del cronoprogramma nei tempi previsti comporta l'attivazione delle visite sopralluogo da parte dell'Agenzia del demanio per la verifica dell'effettivo andamento del cantiere.”;

- 1) All'Articolo 17 comma 1 lett. a) del DM 481/2024 dopo le parole “nel caso di difforme esecuzione dell'intervento ovvero nel caso di mancato completamento entro i termini stabiliti” l'aggiunta delle parole “fermo quanto espressamente previsto all'Art. 16, comma 1, lett. d) del presente Decreto;”

Articolo 2 – Definizione dell'iter per l'applicazione dell'agevolazione di cui alla legge 338/2000 art. 1 bis comma 11

Con riferimento alla fruizione del credito d'imposta previsto dall'art. 1 bis, comma 11, della legge 338 del 2000, al fine di accelerare e semplificare i relativi procedimenti, le procedure attuative ivi previste sono integrate come di seguito: “A seguito della dichiarazione relativa alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di IMU rilasciata su richiesta del MUR dal soggetto proponente ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, il Ministero provvederà a richiedere al Comune di riferimento la conferma formale della correttezza dell'importo medesimo nonché la sua univoca riconducibilità all'immobile o porzione di immobile effettivamente adibita a studentato nell'ambito dell'avviso di cui al DM 481 del 26 febbraio 2024. In difetto di riscontro formale da parte del Comune di riferimento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Ministero, l'importo dichiarato dal soggetto proponente si intenderà confermato ad ogni effetto e quindi il Ministero procederà con gli adempimenti necessari ai fini dell'effettiva fruizione dell'agevolazione fiscale, previo rilascio da parte del proponente delle quietanze di avvenuto pagamento dell'acconto e del saldo IMU. Detto importo potrà essere portato in compensazione in fase di dichiarazione dei redditi con altre tipologie di imposte, tenuto conto della specifica situazione fiscale soggettiva del soggetto beneficiario”.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

Articolo 3 – Disposizioni finali

Le modifiche apportate al Bando 481/2024 dalle Ordinanze Commissariali 3 e 5 e dalla presente Ordinanza n. 6, trovano applicazione anche alle candidature già presentate o decretate alla data di adozione della presente Ordinanza.

Per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente Ordinanza, restano salve le procedure e le previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, nonché ove compatibili con le modifiche intervenute – di ogni altro atto o regolamento ad esso connesso o conseguente.

La presente Ordinanza sarà trasmessa ai competenti Organi di controllo

Il Commissario straordinario

Ing. Manuela Manenti